



Ministero dell'Economia e delle Finanze

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE VII

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, (di seguito il Testo Unico), emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO l'articolo 24, comma 1, del Testo Unico il quale prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione delle partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione, liquidazione, cessione), qualora non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (finalità perseguibili e attività svolte), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 (motivazione sulle finalità perseguite e sulla compatibilità con i principi dell'azione amministrativa, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative), o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (indicatori di economicità gestionale) del medesimo Testo Unico;

VISTO l'articolo 26, comma 2, del Testo Unico, che prevede che alle società elencate nell'allegato A non si applica l'articolo 4 del medesimo Testo Unico;

VISTO l'articolo 1, comma 4, lett. a), del Testo Unico, secondo il quale “*restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*”;

VISTO l'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 che ha previsto la costituzione della Sogin S.p.A. (di seguito Sogin) per lo svolgimento delle attività di

smaltimento delle centrali elettronucleari dismesse, chiusura del ciclo del combustibile e delle attività connesse e conseguenti, nonché il successivo comma 4 che ha assegnato le azioni della Sogin al Ministero dell'economia e delle finanze e ha disposto che la Società si attiene agli indirizzi formulati dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, recante "*Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi*", convertito in legge 24 Dicembre 2003, n. 368 che dispone che la Sogin provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, quale opera di pubblica utilità;

VISTO lo statuto di Sogin, in particolare, l'articolo 4 relativo all'oggetto sociale che attribuisce alla Società, in forza delle disposizioni normative sopra richiamate, l'esercizio delle seguenti attività: a) smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, degli impianti di produzione del combustibile nucleare e degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare; b) messa in sicurezza e stoccaggio rifiuti radioattivi e realizzazione del Parco Tecnologico e del Deposito nazionale;

RITENUTO che non sussistono le condizioni previste dall'articolo 24 del Testo Unico, in presenza delle quali è richiesta l'alienazione delle partecipazioni ovvero la loro razionalizzazione, fusione o liquidazione, in quanto la Sogin risulta rispondente a interessi strategici di rilevanza nazionale, legati alla tutela della salute e della sicurezza della popolazione ed alla salvaguardia dell'ambiente ed è soggetta ad un sistema regolatorio di riconoscimento dei costi del programma nucleare finalizzato ad accelerare il *decommissioning* e ad aumentare l'efficienza e l'efficacia operativa definito e approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dispone di una organizzazione aziendale in linea con le società di settore comparabili ai fini del corretto ed efficiente perseguimento dell'attività sociale con presidio dei rischi operativi e che dall'analisi dei documenti contabili della società non sono state rilevate criticità di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

RILEVATO altresì che la Sogin detiene il 60% delle azioni del capitale sociale di NUCLECO S.p.A. (di seguito Nucleco), costituita in forza della delibera CIPE dell'11 luglio 1980, n. 71, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) per la gestione dei rifiuti radioattivi di bassa/media attività;

VISTA la nota n. 57742 del 14 settembre 2017 con la quale il consiglio d'amministrazione di Sogin ha comunicato che la Nucleco è l'unico soggetto legittimato ad effettuare, sull'intero territorio nazionale, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi che risultano essenziali per il

decommissioning degli impianti nucleari, attività strumentali per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate a Sogin e che non sussistono le condizioni previste dall'articolo 24 del Testo Unico, in presenza delle quali è richiesta l'alienazione della partecipazioni ovvero la loro razionalizzazione, fusione o liquidazione, in quanto la Nucleco risulta rispondente alle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica e della società controllante, dispone di una organizzazione aziendale in linea con le società di settore comparabili ai fini del corretto ed efficiente perseguimento dell'attività sociale con presidio dei rischi operativi e che dall'analisi dei documenti contabili della Società non sono state rilevate criticità di cui all'articolo 20, comma 2 del Testo Unico;

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico, al quale sono state richieste le valutazioni di competenza in merito al mantenimento delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente nel Gruppo Sogin, non ha comunicato di aver rilevato motivi ostativi;

PRESO ATTO che il Gruppo Sogin è inserito nell'Allegato A al Testo Unico;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'articolo 5, comma 7, lettera a), del predetto decreto, ai sensi del quale la Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro svolge la funzione di monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016, con cui, a decorrere dal 3 maggio 2016, per la durata di un triennio, al dott. Antonino Turicchi, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro;

DECRETA

Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24 e 26 del Testo Unico, il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Sogin S.p.A. e della partecipazione detenuta da Sogin S.p.A. in Nucleco S.p.A..

Il presente provvedimento è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmatario1